

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIVICI CIMITERI DI SPOTORNO E DI ORCO FEGLINO . PERIODO 01.01.2025/31.12.2029

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Spotorno ed il Comune di Orco Feglino, in virtù di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, intendono affidare, ai sensi della normativa vigente, la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri Comunali.

L'esecuzione del servizio viene affidata, nel nome, per conto e nell'interesse dei Comuni, alla concessionaria che, con personale proprio, mezzi propri e a proprio rischio e pericolo, vi provvederà applicando le norme stabilite dal presente capitolato.

I Comuni si impegnano a non concedere ad altri nel territorio di rispettiva competenza analogo concessione, che si intende estesa anche ad eventuali ampliamenti che si potrebbero realizzare nei civici cimiteri, con diritto di privativa sulla giurisdizione territoriale del Comune di Spotorno e nel Comune di Orco Feglino.

Trattandosi di concessione di servizio pubblico:

- la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio come nel seguito precisato;
- il concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio compresa ogni responsabilità derivante dalla stessa;
- tutte le attività dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni impartite dall' amministrazione;
- il servizio non può essere interrotto o abbandonato.

Art. 2 DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa /ordinaria e straordinaria delle lampade votive esistenti (Cimitero di Spotorno circa 972 – Cimiteri di Orco Feglino circa 174) e degli impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati.

E' quindi compresa fornitura e messa in opera di lampade, fornitura di energia elettrica, manutenzione degli impianti di erogazione di energia elettrica all'interno del cimitero.

Connessa alla gestione del servizio, vi è l'estensione e la riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva esistenti, da effettuarsi a cura e spese del Concessionario.

Il servizio si completa con la gestione integrale, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base di tariffe predeterminate dalla Giunta Comunale dei rispettivi Comuni.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

La concessione viene aggiudicata con diritto di privativa ed avrà la durata di anni cinque con decorrenza dal 01.01.2025 e scadenza il 31.12.2029.

Il Concessionario, compatibilmente con l'espletamento delle formalità di aggiudicazione è tenuto ad avviare il servizio ed effettuare le operazioni previste nel presente capitolato a partire dal 01.01.2025, senza alcun ritardo.

Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio, il Concessionario sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione.

Il Concessionario deve prendere in carico, dalla consegna, l'impianto di illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, accertarsi che lo stesso sia conforme

alla normativa vigente e, in caso di accertata non conformità, adeguarlo alle norme in vigore secondo le seguenti fasi:

- 1) presentare il progetto di adeguamento per il quale dovrà essere acquisito atto di approvazione dell'Amministrazione Comunale in merito alle scelte tecniche adottate;
- 2) procedere all'esecuzione delle modifiche;
- 3) acquisire i certificati di regolare esecuzione e conformità.

L'adeguamento alle norme in vigore dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla consegna. E' escluso, pertanto, che il Concessionario possa avanzare richieste di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

Della consegna degli impianti verrà redatto apposito verbale.

Il Concessionario dovrà altresì:

- Effettuare, entro il 30/06/2025, una ricognizione iniziale di tutte le utenze esistenti, non possedendo entrambi i Comuni, allo stato attuale, un elenco completo delle utenze o un registro degli abbonati.
- Tenere aggiornato in formato elettronico l'elenco delle utenze: da tale elenco dovranno risultare i seguenti dati: titolare del contratto di illuminazione votiva, individuazione del luogo dell'utenza, individuazione del defunto dedicatario dell'utenza, date di attivazione e scadenza dell'utenza. L'elenco aggiornato deve pervenire annualmente in formato elettronico ai Comuni.
- Provvedere a tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci con l'osservanza delle norme vigenti in materia;
- Eseguire i lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore ecc... e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio;
- Chiedere la fornitura di energia elettrica direttamente alla società fornitrice, sottoscrivere il relativo contratto, provvedere a tutte le spese per gli allacciamenti, per l'installazione dell'apparecchio contatore, per il consumo di energia da parte dell'intero impianto, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario, nonché a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito a lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione eseguiti dai Comuni e al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori. Si precisa che i Comuni rimangono completamente estranei nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica;
- Curare la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto di illuminazione votiva compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che nel corso del tempo si presentassero deteriorate o fuori servizio, con l'obbligo della messa in sicurezza degli impianti obsoleti nel rispetto delle vigenti normative in materia e con l'obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità per le variazioni apportate.
- Versare annualmente il canone concessorio, come definito all'articolo 11 del presente capitolato.

Scaduta la Concessione, tutti gli impianti, compresi gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, ammodernamento o riqualificazione effettuati dal Concessionario, dovranno presentarsi in uno stato di piena efficienza ed essere riconsegnati gratuitamente in piena proprietà e nella disponibilità dei Comuni di Spotorno e Orco Feglino, senza alcun indennizzo o compenso spettante al Concessionario.

In caso di cambio del soggetto concessionario, alla scadenza del rapporto contrattuale, il concessionario uscente si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un idoneo passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per i Comuni.

Comunque, al termine della concessione, la concessionaria dovrà consegnare al Comune, previo apposito verbale di consegna in formato cartaceo e su apposito supporto informatico, tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare:

- elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero con l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa;
- elenco utenti morosi;
- elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

(art. 100, comma 1, lett. a) D.lgs 36/2023)

I requisiti di idoneità professionale sono rappresentati da:

➤ l'iscrizione al Registro della CCIAA e per le società cooperative nonché per le Cooperative Sociali l'iscrizione nei relativi albi.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del codice dei contratti.

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

– da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

(art. 100, comma 1, lett. b) D.lgs 36/2023)

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

➤ aver conseguito un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad Euro 20.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Il suddetto fatturato è richiesto al fine di assicurare la solidità economico-finanziaria dell'operatore economico affidatario del servizio.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

(art. 100, comma 1, lett. c) D.lgs 36/2023)

I requisiti di capacità tecnico-professionale sono rappresentati da:

➤ Realizzazione di Servizi di Illuminazione Votiva svolti negli ultimi tre anni con valore di importo annuo almeno pari ad € 18.000,00 da comprovarsi con certificazioni rilasciate dall'Ente pubblico o privato, per il quale il servizio è stato reso.

Al fine del possesso del requisito è sufficiente l'esecuzione anche di un solo servizio il cui importo numerico sia almeno pari a quello indicato, oppure l'esecuzione di più servizi distinti, la somma dei cui importi sia almeno pari all'importo indicato.

Inoltre si precisa che per buona e regolare esecuzione si intende l'esecuzione di un servizio senza avere subito provvedimenti sanzionatori da parte del committente.

Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella gestione del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche, e in riferimento al volume di servizi richiesti.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

ART. 5 IMPORTO A BASE DI GARA

Il concessionario corrisponderà ai Comuni di Spotorno e di Orco Feglino, con cadenza annuale posticipata e a prescindere dal numero di rinnovi e/o disdette, il canone annuo forfettario offerto in sede di gara (canone offerto in rialzo sul canone posto a base di gara) pari a:

Canone annuo a base di gara Comune di Spotorno	€ 5.000,00
Canone annuo a base di gara Comune di Orco Feglino	€ 500,00
Percentuale minima di rialzo (da applicare ad entrambi i canoni)	5%

Il costo annuo stimato della mano d'opera riferito alla durata dell'affidamento ammonta a: € 1.480,00 oltre IVA di legge. (detta stima discende dai dati forniti dal Concessionario uscente).

Nel caso di richiesta di spiegazioni ai sensi dell'articolo 110 del d. lgs 36/2023, i costi relativi al personale impiegato saranno oggetto di raffronto sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Comparto Servizi Integrati/Multiservizi – anno 2023, che stabiliscono il costo medio orario del lavoro nella provincia di Savona.

Art. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del D.Lgs 36/2023.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei parametri e dei punteggi di seguito indicati:

- a) Offerta Tecnica/Matematica: punteggio massimo attribuibile 50/100;
- b) Offerta Economica: punteggio massimo attribuibile 50/100.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi da quanto richiesto nei documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Art. 7 OSSERVANZA DI NORME GENERALI

Il Concessionario è tenuto ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura della presente concessione.

Art. 8 VINCOLI DEL CITTADINO CON LA DITTA CONCESSIONARIA

La presente concessione non pregiudica il diritto dei cittadini a provvedere all'illuminazione delle tombe con mezzi diversi dall'impianto elettrico.

Rimane inteso che agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita.

Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento danni fatta salva ogni altra azione di carattere civile o penale a loro carico, riservandosi la concessionaria il diritto di sospendere il servizio.

Il concessionario dovrà gestire direttamente i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e gentilezza e conformandosi al contesto del servizio e alle peculiarità dello stesso.

La domanda di allacciamento deve essere scritta su apposito modulo fornito dal concessionario.

Dovrà essere posto all'ingresso di entrambi i cimiteri, a cura e spese del concessionario, un cartello con le spiegazioni del servizio, le informazioni necessarie al buon andamento dello stesso e l'indicazione del numero di telefono e di fax dello stesso concessionario a cui gli utenti possono rivolgersi; infatti il concessionario dovrà assicurare agli utenti anche la reperibilità telefonica, via fax, e mail.

Al fine di agevolare e snellire i rapporti fra la Concessionaria e l'Utenza è concesso all'impresa di avvalersi di una persona fidata con recapito sul posto alla quale assegnare piccole mansioni quali la raccolta delle adesioni al servizio da parte dell'utenza o che sia in grado di segnalare tempestivamente alla ditta eventuali guasti o anomalie all'impianto elettrico. Dovranno pertanto essere comunicati ai Comuni i dati anagrafici/qualifica e recapito del referente responsabile.

Il referente/responsabile dovrà comunque recarsi periodicamente (almeno una volta a bimestre) presso ciascun cimitero ad ispezionare l'impianto per la dovuta manutenzione.

Il pagamento delle tariffe indicate all'articolo 12 del presente capitolato, è effettuato previa richiesta-avviso, da parte del concessionario, di pagamento con le modalità indicate nella richiesta. In ogni caso, entro 10 giorni dal pagamento delle tariffe, devono essere attivati l'impianto e la lampada.

Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio, si intendono già allacciate e pertanto non potrà essere richiesto alcun nuovo contributo fisso d'impianto.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore.

La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza della concessione.

Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- spedizione a mezzo posta
- riparazioni della lampada
- ricambio delle lampadine
- consumo di energia elettrica
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti
- assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.

Il pagamento del contributo fisso di allacciamento comprende: ordinari lavori di sterro e reinterro, opere murarie e di adattamento, fornitura del conduttore elettrico, del cavetto, della lampadina con relativo attacco, i mezzi per eseguire l'allacciamento, etc....

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza dovrà essere redatto secondo le ulteriori modalità di seguito descritte:

- durata minima di un anno rinnovabile tacitamente, salvo disdetta;
- le esumazioni e le estumulazioni risolvono di diritto l'abbonamento
- qualora l'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo;
- l'anno per il servizio elettrico nel cimitero, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
- l'utente che traslochi, da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento
- In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito, il Concessionario, previo ulteriore avviso all'utente a mezzo raccomandata A.R., rimasto senza esito, è autorizzato a sospendere l'erogazione della corrente e a togliere l'impianto. Il servizio sospeso sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati ed il costo di un nuovo allacciamento.

La Ditta Concessionaria ha l'obbligo di effettuare periodici sopralluoghi (cadenza minima quindicinale) per provvedere alla sostituzione delle lampade esaurite o non funzionanti.

Alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie all'impianto sarà tenuto anche il privato.

Gli interventi per la riparazione dei guasti dovranno essere tempestivi.

Art. 9 DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA

Personale non autorizzato dalla Concessionaria non potrà riparare l'impianto.

L' Ufficio tecnico comunale o i privati si impegnano ad avvertire la ditta appaltatrice prima dell'inizio di eventuali lavori nel cimitero, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti, o tombe di famiglia onde evitare possibili danni all'impianto.

I Comuni devono prevedere nel contratto di appalto dei lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con la concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

Art. 10 COMPETENZE DELLA CONCESSIONARIA

Alla concessionaria competono i canoni di abbonamento e i contributi di allacciamento dovuti dagli utenti nella misura determinata dal presente disciplinare e con le modalità previste nel contratto di abbonamento.

Art. 11 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La concessionaria risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose che si trovino all'interno dei Cimiteri comunali, causati dall'impianto elettrico a cura della concessionaria o da lavori in corso in fase di installazione.

I Comuni rimangono completamente ed in assoluto estranei ai rapporti tra la concessionaria ed i terzi.

A garanzia di quanto detto, la Concessionaria dovrà presentare all'atto di stipula del contratto una polizza di assicurazione con una compagnia assicuratrice di importanza nazionale per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio, con massimali non inferiori a € 500.000,00.

L'assicurazione dovrà prevedere inoltre la copertura assicurativa per la rovina di opere ed impianti preesistenti e per nuove opere ed impianti di proprietà delle singole Amministrazioni Comunali per un massimale non inferiore a € 50.000,00.

Art. 12 CANONE ANNUALE DA CORRISPONDERE AI COMUNI

Il Concessionario deve versare annualmente ai Comuni il canone di concessione.

Il concessionario dovrà versare al Comune di Spotorno ed al Comune di Orco Feglino un aggio annuo. L'aggio annuo offerto in sede di gara dovrà essere maggiore di € 5.775,00 (canone offerto al rialzo comprensivo del 5% minimo di rialzo) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge.

Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato per l'intero periodo di durata contrattuale, dal Concessionario a favore, rispettivamente del Comune di Spotorno e del Comune di Orco Feglino, entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo.

Il versamento del canone di concessione dovrà essere preceduto dalla trasmissione di una dettagliata attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, del concessionario, indicante l'elenco delle utenze, relativo all'anno cui si riferisce il canone.

I Comuni si riservano il diritto di controllare, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, la consistenza delle utenze denunciate.

I Comuni provvederanno all'emissione delle relative fatture.

In caso di mancato versamento di quanto dovuto è facoltà di ciascuna Amministrazione di rivalersi introitando lo stesso importo sul deposito cauzionale. In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito; la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'importo del canone annuo sarà sottoposto ad aggiornamento del prezzo sulla base dei vigenti indici ISTAT del costo della vita a partire dal secondo anno di validità della concessione.

Art. 13 VALORE DELLA CONCESSIONE

Non essendo determinabile il nr. di nuove utenze, il presunto valore economico **annuo** della concessione, stimato in base ai succitati numeri ed in base alle tariffe indicate nelle deliberazioni di G.C. di Spotorno nr. 102 del 25.09.2024 e di Orco Feglino nr.39 del 24.09.2024 si configura in € 15.666,12 (esclusa)

Ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 36/2023, l'ammontare complessivo quinquennale degli introiti del servizio è pari a € 78.330,60 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge.

La stima degli oneri per la sicurezza è effettuata sulla base di analoghi servizi affidati dal Comune di Spotorno.

I costi annui di sicurezza quantificati per tutta la durata della concessione del servizio sono stimati in Euro 150,00 per il Comune di Spotorno e in € 150,00 per il Comune di Orco Feglino e garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi interessati.

Gli stessi sono quantificati ai fini dell'affidamento ma non corrisposti alla concessionaria in quanto ricompresi nell'incasso del fatturato presunto della stessa relativamente allo svolgimento delle attività previste

Attualmente i punti luce sono:

Cimitero Comune di Spotorno: nr. 972.

Cimiteri Comune di Orco Feglino: nr. 174

Art. 14 TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO

Le tariffe da applicare all'utenza sono quelle stabilite dalle singole Giunte Comunali con proprie deliberazioni e che, alla data del presente affidamento, sono quelle di cui alla deliberazione G.C. del Comune di Spotorno nr. 102 del 25.09.2024 e del Comune di Orco Feglino nr. 39 del 24.09.2024 , di seguito indicate:

COMUNE DI SPOTORNO

- canone annuale di utenza per lampada: € 13,11 (+ IVA)
- contributo di allacciamento per loculo, ossario o tomba a terra : € 13,11 (+ IVA) una tantum
- contributo di allacciamento per tombe e cappelle di famiglia: € 13,11 (+ IVA) una tantum

COMUNE DI ORCO FEGLINO

- canone annuale di utenza per lampada: € 16,80 (+ IVA)
- contributo di allacciamento per loculo, ossario € 15,00 (+ IVA)
- contributo di allacciamento tomba a terra : € 16,80 (+ IVA) una tantum
- contributo di allacciamento per tombe e cappelle di famiglia: € 23,40 (+ IVA) una tantum

Il concessionario sarà tenuto ad osservare per tutti gli utenti le tariffe determinate dalla Stazione Appaltante, senza che lo stesso possa eccepire alcunché, fatto salvo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del servizio.

Al concessionario viene riconosciuto il diritto di richiedere alla Stazione Appaltante di anno in anno la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

In questo caso La revisione delle tariffe determinerà, automaticamente e con pari decorrenza, l'aggiornamento sulla base della medesima variazione percentuale, del canone annuale di concessione dovuto al Comune.

Art. 15 SICUREZZA NEI CANTIERI

Il legale rappresentante del soggetto concessionario, configurandosi quale datore di lavoro, è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche. Dovrà dimostrare l'adeguatezza tecnico – organizzativa delle proprie risorse al fine di garantire le lavorazioni richieste in totale sicurezza. Nel corso dell'esecuzione del servizio, il concessionario è pertanto obbligato ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I Comuni forniscono, a richiesta, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Il concessionario dovrà trasmettere ai Comuni di Spotorno e di Orco Feglino la “Valutazione generale dei rischi” comprensiva degli aspetti legati alle attività svolte: rischio chimico, rischio rumore, rischio biologico, rischio vibrazioni, relativa alle attività lavorative svolte presso il cimitero civico.

Nell'allestimento dei cantieri la Concessionaria è tenuta all'osservanza delle norme antinfortunistiche adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare infortuni al proprio personale dipendente e a terzi.

La Ditta Concessionaria dovrà assicurare il servizio con proprio personale efficiente e sufficiente, il quale dovrà mantenere durante il servizio un comportamento riguardoso e corretto verso l'autorità e verso il pubblico.

La Ditta Concessionaria si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione.

Art.16 FURTI E DANNI AGLI IMPIANTI

Furti ed atti di vandalismo causati agli impianti sono da ritenersi interamente a carico della Ditta concessionaria.

In caso di eventuali danni causati agli impianti da ditte private o dai singoli cittadini, sarà chiesto ai responsabili, da parte della Ditta Concessionaria, il risarcimento previa comunicazione all' Ufficio Patrimonio del Comune di Spotorno e all'Ufficio Tecnico del Comune di Orco Feglino.

Art.17 COOPERAZIONE CON I COMUNI E CON ALTRE DITTE

La Ditta Concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva, nel caso di costruzione di nuovi loculi, ossari, o ampliamento dei Cimiteri, dovrà collaborare con i Comuni e redigere capitolati e tavole grafiche riguardanti i nuovi impianti.

Art. 18 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.

In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, e inteso come mancato funzionamento degli impianti di gran parte del cimitero, superiore a 2 giorni consecutivi, verrà applicata la penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

Art.19 DIVIETO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NON VOTIVA

E' vietato l'uso della corrente per eseguire lavori che esulino dall'impianto votivo.

E' vietato alla Ditta concessionaria fornire energia elettrica che non sia votiva.

Art.20 CONTROLLO E VIGILANZA

L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione all'interno dei Cimiteri, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.

Il Concessionario, trattandosi di servizio pubblico è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta al Comune, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili.

La sostituzione delle lampade difettose, fulminate, bruciate o consumate e la riparazione di guasti agli impianti elettrici cimiteriali avverranno dietro segnalazione degli utenti o del personale comunale o del referente responsabile in loco e fornite gratuitamente dal concessionario.

Art. 21 PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Ai fini della presentazione dell'offerta è necessario presentare dichiarazione con cui il legale rappresentante del concorrente attesti di aver preso esatta cognizione dei luoghi, degli attuali impianti di illuminazione votiva dei Cimiteri, nonché del numero di lampade votive esistenti.

Art. 22 ACCESSO AI CIMITERI

I Comuni autorizzano alla Ditta Concessionaria il libero accesso ai Cimiteri anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nel rispetto civile dovuto al luogo.

Nel caso di funzioni religiose celebrate durante l'esecuzione dei lavori, la Concessionaria sospenderà momentaneamente gli stessi, lasciando i Cimiteri nelle condizioni più decorose possibili.

Le Amministrazioni Comunali autorizzano inoltre sull'intera area dei Cimiteri l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Nel caso di opere in spazi particolari (zone occupate da tombe private e di famiglia, zone non ancora occupate e promiscue) la Concessionaria concorderà con l' Ufficio Cimiteriale/Ufficio Tecnico e con il titolare della concessione cimiteriale l'eventuale soluzione ritenuta esteticamente ammissibile. La Concessionaria è autorizzata alla posa del contatore per la fornitura di energia elettrica di relativi trasformatori di corrente in luogo consono.

Art. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di concessione di cui all'oggetto del presente bando di gara né far gestire il servizio di illuminazione da altri sotto il suo nome.

Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per i Comuni di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio, secondo le modalità di gestione ricomprese nel presente capitolato.

Art. 24 SPESE A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Saranno a totale carico della Ditta Concessionaria il costo per la fornitura di energia elettrica, le spese relative alla costruzione degli impianti ed alla loro manutenzione ordinaria, nonché le spese inerenti il contratto.

Sono a carico della ditta Concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione, nessuna esclusa. Per norma dell'Ufficio del Registro si chiede la registrazione a tassa fissa, trattandosi di negozio soggetto a IVA.

Art. 25 GARANZIE

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il concessionario costituisce una garanzia provvisoria di euro 1.567,00 (pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura), secondo le modalità previste dagli art. 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante prescrive che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile al concessionario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Trova applicazione l'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 106 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 (si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma).

Ai sensi dell'art. 106 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 106 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Garanzie definitive.

Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto il concessionario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 D.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale della concessione.

Trova applicazione l'art. 117 dal comma 3 compresi al comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 comma 12 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti.

I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117 comma 13 del D.lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 26 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e i Comuni durante l'esecuzione del contratto, che non siano risolvibili per via amministrativa, sono devolute al giudice competente.

Art. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario cessi di possedere i requisiti di carattere morale che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero venga cancellato dal Registro delle Imprese.

L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- impiego reiterato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- addebito di più di cinque contestazioni all'anno comportanti penalità;
- danneggiamento volontario di cose appartenenti all' Ente o ai privati;
- esecuzione dei lavori in difformità a quanto previsto dagli elaborati progettuali o omettendo la consegna del previsto certificato di conformità.

Dal ricevimento della contestazione (che viene inviata senza alcuna formalità legale anche mediante fax) il concessionario può nei 15 giorni successivi, chiedere di essere sentito in contraddittorio o presentare memorie scritte.

In caso di decadenza, risoluzione anticipata, revoca, il Concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio.

Art. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Ditta Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 nr. 136 e s.m.i.

A tal fine, la Ditta Concessionaria si impegna ad utilizzare, per la transazione derivanti dal presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, impegnandosi a comunicarlo/i ai Comuni unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.